

371. Ricorso incidentale. La parte di cui all'articolo precedente deve proporre con l'atto contenente il controricorso l'eventuale ricorso incidentale contro la stessa sentenza [333, 334].

La parte alla quale è stato notificato il ricorso per integrazione a norma degli articoli 331 e 332 deve proporre l'eventuale ricorso incidentale nel termine di quaranta giorni dalla notificazione, con atto notificato al ricorrente principale e alle altre parti nello stesso modo del ricorso principale.

Al ricorso incidentale si applicano le disposizioni degli articoli 365, 366 e 369¹.

Per resistere al ricorso incidentale può essere notificato un controricorso a norma dell'articolo precedente.

Se il ricorrente principale deposita la copia della sentenza o della decisione impugnata, non è necessario che la depositi anche il ricorrente per incidente².

¹ Comma sostituito con L. 18 ottobre 1977, n. 793.

² Vedi L. 20 gennaio 1992, n. 55.

371-bis. Deposito dell'atto di integrazione del contraddittorio. Qualora la Corte abbia ordinato l'integrazione del contraddittorio, assegnando alle parti un termine perentorio per provvedervi, il ricorso notificato, contenente nell'intestazione le parole "atto di integrazione del contraddittorio", deve essere depositato nella cancelleria della Corte stessa, a pena di improcedibilità, entro venti giorni dalla scadenza del termine assegnato¹.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 62, L. 26 novembre 1990, n. 353, a decorrere dall'1 gennaio 1993.

372. Produzione di altri documenti. Non è ammesso il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, tranne di quelli che riguardano la nullità della sentenza impugnata e l'ammissibilità del ricorso e del controricorso [365, 366, 370 comma 2].

Il deposito dei documenti relativi all'ammissibilità può avvenire indipendentemente da quello del ricorso e del controricorso, ma deve essere notificato, mediante elenco, alle altre parti.

373. Sospensione dell'esecuzione. Il ricorso per cassazione non sospende l'esecuzione della sentenza. Tuttavia il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata può, su istanza di parte e qualora dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, disporre con ordinanza non impugnabile che la esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione [119; disp. att. 86, 131-bis].

L'istanza si propone con ricorso al giudice di pace, al tribunale in composizione monocratica o al presidente del collegio, il quale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti rispettivamente dinanzi a sé o al collegio in camera di consiglio. Copia del ricorso e del decreto sono notificate al procuratore dell'altra parte, ovvero alla parte stessa, se questa sia stata in giudizio senza ministero di difensore o non si sia costituita nel giudizio definito con la sentenza impugnata. Con lo stesso decreto, in caso di eccezionale urgenza può essere disposta provvisoriamente l'immediata sospensione dell'esecuzione^{1,2}.

¹ Comma così sostituito dall'art. 63, L. 26 novembre 1990, n. 353, a decorrere dall'1 gennaio 1993 e poi modificato dall'art. 78, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

² Articolo così sostituito dall'art. 43, L. 14 luglio 1950, n. 581.

Sezione II

Del procedimento e dei provvedimenti

374. Pronuncia a sezioni unite. La Corte pronuncia a sezioni unite nei casi previsti nel n. 1) dell'articolo 360 e nell'articolo 362. Tuttavia, tranne che nei casi di impugnazione delle decisioni del Con-

siglio di Stato e della Corte dei conti, il ricorso può essere assegnato alle sezioni semplici, se sulla questione di giurisdizione proposta si sono già pronunciate le sezioni unite.

Inoltre il primo presidente può disporre che la Corte pronunci a sezioni unite sui ricorsi che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici, e su quelli che presentano una questione di massima di particolare importanza.

Se la sezione semplice ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso.

In tutti gli altri casi la Corte pronuncia a sezione semplice¹.

¹ Articolo così sostituito dall'art. 8, D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, a decorrere dal 2 marzo 2006. Le disposizioni così modificate si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a partire dalla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. 40/2006.

375. Pronuncia in camera di consiglio. La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio quando riconosce di dovere:

1) dichiarare l'inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto, anche per mancanza dei motivi previsti dall'articolo 360¹;

2) [...]²;

3) [...]²;

4) pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza e di giurisdizione³;

5) accogliere o rigettare il ricorso principale e l'eventuale ricorso incidentale per manifesta fondatezza o infondatezza⁴.

[...]⁵.

[...]⁵.

[...]⁵.

La Corte, a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio in ogni altro caso, salvo che la trattazione in pubblica udienza sia resa opportuna dalla particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale deve pronunciare, ovvero che il ricorso sia stato rimesso dall'apposita sezione di cui all'articolo 376 in esito alla camera di consiglio che non ha definito il giudizio^{6,7}.

¹ Numero così sostituito dall'art. 47, L. 18 giugno 2009, n. 69. Il testo previgente disponeva: 1) *dichiarare l'inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto.*

² Numero sostituito dall'art. 9, D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, a decorrere dal 2 marzo 2006 e poi abrogato dall'art. 1-bis, D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito in L. 25 ottobre 2016, n. 197. Tali nuove disposizioni si applicano ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato D.L. 168/2016, nonché a quelli già depositati alla medesima data per i quali non è stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.

³ Numero così sostituito dall'art. 9, D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, a decorrere dal 2 marzo 2006. Le disposizioni così modificate si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a partire dalla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. 40/2006.

⁴ Numero, da ultimo, così sostituito dall'art. 47, L. 18 giugno 2009, n. 69.

⁵ Comma abrogato dall'art. 9, D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, a decorrere dal 2 marzo 2006. Le disposizioni così modificate si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a partire dalla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. 40/2006.

⁶ Comma aggiunto dall'art. 1-bis, D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito in L. 25 ottobre 2016, n. 197. Tali nuove disposizioni si applicano ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato D.L. 168/2016, nonché a quelli già depositati alla medesima data per i quali non è stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.

⁷ Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 24 marzo 2001, n. 89.

376. Assegnazione dei ricorsi alle sezioni. Il primo presidente, tranne quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 374, assegna i ricorsi ad apposita sezione, che verifica se sussistono i presupposti per la pronuncia in camera

di consiglio ai sensi dell'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5). Se, a un sommario esame del ricorso, la suddetta sezione non ravvisa tali presupposti, il presidente, omessa ogni formalità, rimette gli atti alla sezione semplice¹.

La parte, che ritiene di competenza delle sezioni unite un ricorso assegnato a una sezione semplice, può proporre al primo presidente istanza di rimessione alle sezioni unite, fino a dieci giorni prima dell'udienza di discussione del ricorso [disp. att. 139].

All'udienza della sezione semplice, la rimessione può essere disposta soltanto su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, con ordinanza inserita nel processo verbale.

¹ Comma così sostituito dall'art. 47, L. 18 giugno 2009, n. 69 e poi così modificato dall'art. 1-bis, D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito in L. 25 ottobre 2016, n. 197 (tali nuove disposizioni si applicano ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato D.L. 168/2016, nonché a quelli già depositati alla medesima data per i quali non è stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio)

377. Fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio e decreto preliminare del presidente¹. Il primo presidente, su presentazione del ricorso a cura del cancelliere, fissa l'udienza o l'adunanza della camera di consiglio e nomina il relatore per i ricorsi assegnati alle sezioni unite. Per i ricorsi assegnati alle sezioni semplici provvede allo stesso modo il presidente della sezione.

Dell'udienza è data comunicazione dal cancelliere agli avvocati delle parti almeno venti giorni prima [disp. att. 135].

Il primo presidente, il presidente della sezione semplice o il presidente della sezione di cui all'articolo 376, primo comma, quando occorre, ordina con decreto l'integrazione del contraddittorio o dispone che sia eseguita la notificazione dell'impugnazione a norma dell'articolo 332, ovvero che essa sia rinnovata^{2 3}.

¹ Rubrica così sostituita dall'art. 1-bis, D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito in L. 25 ottobre 2016, n. 197. Tali nuove disposizioni si applicano ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato D.L. 168/2016, nonché a quelli già depositati alla medesima data per i quali non è stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.

² Comma aggiunto dall'art. 1-bis, D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito in L. 25 ottobre 2016, n. 197. Tali nuove disposizioni si applicano ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato D.L. 168/2016, nonché a quelli già depositati alla medesima data per i quali non è stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.

³ Articolo così sostituito dall'art. 65, L. 26 novembre 1990, n. 353, a decorrere dal 1° gennaio 1993.

378. Deposito di memorie di parte. Le parti possono presentare le loro memorie in cancelleria non oltre cinque giorni prima dell'udienza [375 comma 2; disp. att. 140].

379. Discussione. All'udienza il relatore riferisce i fatti rilevanti per la decisione del ricorso, il contenuto del provvedimento impugnato e in riassunto, se non vi è discussione delle parti, i motivi del ricorso e del controricorso [390].

Dopo la relazione il presidente invita il pubblico ministero a esporre oralmente le sue conclusioni motivate e, quindi, i difensori delle parti a svolgere le loro difese¹.

Non sono ammesse repliche².

¹ L'attuale secondo comma così sostituisce gli originari commi secondo e terzo per effetto dell'art. 1-bis, D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito in L. 25 ottobre 2016, n. 197. Tali nuove disposizioni si applicano ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato D.L. 168/2016, nonché a quelli già depositati alla medesima data per i quali non è stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.

² Comma così sostituito dall'art. 1-bis, D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito in L. 25 ottobre 2016, n. 197. Tali nuove disposizioni si applicano ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato D.L. 168/2016, nonché a quelli già depositati alla medesima data per i quali non è stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.

380. Deliberazione della sentenza. La Corte, dopo la discussione della causa, delibera, nella stessa seduta, la sentenza in camera di consiglio¹.

Si applica alla deliberazione della Corte la disposizione dell'articolo 276 [disp. att. 141].

¹ Comma così sostituito dall'art. 4, L. 8 agosto 1977, n. 532.

380-bis. Procedimento per la decisione in camera di consiglio sull'inammissibilità o sulla manifesta infondatezza del ricorso. Nei casi previsti dall'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), su proposta del relatore della sezione indicata nell'articolo 376, primo comma, il presidente fissa con decreto l'adunanza della Corte indicando se è stata ravvisata un'ipotesi di inammissibilità, di manifesta infondatezza o di manifesta fondatezza del ricorso.

Almeno venti giorni prima della data stabilita per l'adunanza, il decreto è notificato agli avvocati delle parti, i quali hanno facoltà di presentare memorie non oltre cinque giorni prima.

Se ritiene che non ricorrano le ipotesi previste dall'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), la Corte in camera di consiglio rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice¹.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 10, D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, a decorrere dal 2 marzo 2006, poi sostituito dall'art. 47, L. 18 giugno 2009, n. 69, poi modificato dall'art. 75, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito in L. 9 agosto 2013, n. 98 (che ha modificato il comma 2; tali ultime disposizioni si applicavano ai giudizi dinanzi alla Corte di cassazione nei quali il decreto di fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio sia adottato a partire dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato D.L. 69/2013); infine così sostituito dall'art. 1-bis, D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito in L. 25 ottobre 2016, n. 197. Tali nuove disposizioni si applicano ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato D.L. 168/2016, nonché a quelli già depositati alla medesima data per i quali non è stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.

380-bis.1. Procedimento per la decisione in camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice. Della fissazione del ricorso in camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice ai sensi dell'articolo 375, secondo comma, è data comunicazione agli avvocati delle parti e al pubblico ministero almeno quaranta giorni prima. Il pubblico ministero può depositare in cancelleria le sue conclusioni scritte non oltre venti giorni prima dell'adunanza in camera di consiglio. Le parti possono depositare le loro memorie non oltre dieci giorni prima dell'adunanza in camera di consiglio. In camera di consiglio la Corte giudica senza l'intervento del pubblico ministero e delle parti¹.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 1-bis, D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito in L. 25 ottobre 2016, n. 197. Tali nuove disposizioni si applicano ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato D.L. 168/2016, nonché a quelli già depositati alla medesima data per i quali non è stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.

380-ter. Procedimento per la decisione sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza. Nei casi previsti dall'articolo 375, primo comma, numero 4), il presidente richiede al pubblico ministero le sue conclusioni scritte.

Le conclusioni e il decreto del presidente che fissa l'adunanza sono notificati, almeno venti giorni prima, agli avvocati delle parti, che hanno facoltà di presentare memorie non oltre cinque giorni prima della medesima adunanza.

In camera di consiglio la Corte giudica senza l'intervento del pubblico ministero e delle parti¹.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 11, D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, a decorrere dal 2 marzo 2006 (le disposizioni così modificate si applicavano ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a partire dalla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. 40/2006) e poi sostituito dall'art. 1-bis, D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito in L. 25 ottobre 2016, n. 197. Tali nuove disposizioni

si applicano ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato D.L. 168/2016, nonché a quelli già depositati alla medesima data per i quali non è stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.

381. Provvedimento sul deposito. [...]¹.

¹ Articolo abrogato dall'art. 1, L. 18 ottobre 1977, n. 793.

382. Decisione delle questioni di giurisdizione e di competenza. La Corte, quando decide una questione di giurisdizione [37, 41, 362, 368], statuisce su questa, determinando, quando occorre, il giudice competente [367 comma 2, 386].

Quando cassa per violazione delle norme sulla competenza, statuisce su questa [385 comma 2].

Se riconosce che il giudice del quale si impugna il provvedimento e ogni altro giudice difettano di giurisdizione, cassa senza rinvio. Egualmente provvede in ogni altro caso in cui ritiene che la causa non poteva essere proposta o il processo proseguito [385, 388, 389].

383. Cassazione con rinvio. La Corte, quando accoglie il ricorso per motivi diversi da quelli richiamati nell'articolo precedente, rinvia la causa ad altro giudice di grado pari a quello che ha pronunciato la sentenza cassata [360 nn. 3, 4, 5; 392 ss.; disp. att. 125, 126, 129-bis].

Nel caso previsto nell'articolo 360 secondo comma, la causa può essere rinviata al giudice che avrebbe dovuto pronunciare sull'appello al quale le parti hanno rinunciato.

La Corte, se riscontra una nullità del giudizio di primo grado per la quale il giudice d'appello avrebbe dovuto rimettere le parti al primo giudice, rinvia la causa a quest'ultimo [354, 388, 389, 392 ss.].

Nelle ipotesi di cui all'articolo 348-ter, commi terzo e quarto, la Corte, se

accoglie il ricorso per motivi diversi da quelli indicati dall'articolo 382, rinvia la causa al giudice che avrebbe dovuto pronunciare sull'appello e si applicano le disposizioni del libro secondo, titolo terzo, capo terzo, sezione terza¹.

¹ Comma aggiunto dall'art. 54, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134. Tale nuova disposizione si applica ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del citato D.L. 83/2012.

384. Enunciazione del principio di diritto e decisione della causa nel merito¹. La Corte enuncia il principio di diritto quando decide il ricorso proposto a norma dell'articolo 360, primo comma, n. 3), e in ogni altro caso in cui, decidendo su altri motivi del ricorso, risolve una questione di diritto di particolare importanza.

La Corte, quando accoglie il ricorso, cassa la sentenza rinviando la causa ad altro giudice, il quale deve uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte, ovvero decide la causa nel merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d'ufficio, la Corte riserva la decisione, assegnando con ordinanza al pubblico ministero e alle parti un termine non inferiore a venti e non superiore a sessanta giorni dalla comunicazione per il deposito in cancelleria di osservazioni sulla medesima questione.

Non sono soggette a cassazione le sentenze erroneamente motivate in diritto, quando il dispositivo sia conforme al diritto; in tal caso la Corte si limita a correggere la motivazione¹.

¹ Articolo così sostituito dall'art. 12, D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, a decorrere dal 2 marzo 2006. Le disposizioni così modificate si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli al-

tri provvedimenti pubblicati a partire dalla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. 40/2006.

385. Provvedimenti sulle spese. La Corte, se rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese.

Se cassa senza rinvio o per violazione delle norme sulla competenza, provvede sulle spese di tutti i precedenti giudizi, liquidandole essa stessa o rimettendone la liquidazione al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata.

Se rinvia la causa ad altro giudice, può provvedere sulle spese del giudizio di cassazione o rimetterne la pronuncia al giudice di rinvio.

[...]¹.

¹ Comma prima aggiunto dall'art. 13, D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, a decorrere dal 2 marzo 2006 (le disposizioni così modificate si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a partire dalla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. 40/2006), poi abrogato dall'art. 46, L. 18 giugno 2009, n. 69.

386. Effetti della decisione sulla giurisdizione. La decisione sulla giurisdizione è determinata dall'oggetto della domanda e quando prosegue il giudizio, non pregiudica le questioni sulla pertinenza del diritto e sulla proponibilità della domanda [336].

387. Non riproponibilità del ricorso dichiarato inammissibile o improcedibile. Il ricorso dichiarato inammissibile [331, 365, 366, 371] o improcedibile [369] non può essere riproposto, anche se non è scaduto il termine fissato dalla legge [325-327].

388. Trasmissione di copia del dispositivo al giudice di merito. Copia della sentenza è trasmessa dal cancelliere della Corte a quello del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, affinché ne sia presa nota in margine all'originale di quest'ultima. La trasmissione può avvenire anche in via telematica¹.

¹ Articolo così sostituito dall'art. 14, D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, a decorrere dal 2 marzo 2006. Le disposizioni così modificate si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a partire dalla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. 40/2006.

389. Domande conseguenti alla cassazione. Le domande di restituzione o di riduzione in pristino e ogni altra conseguente alla sentenza di cassazione si propongono al giudice di rinvio e in caso di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata [disp. att. 144].

390. Rinuncia. La parte può rinunciare al ricorso principale o incidentale finché non sia cominciata la relazione all'udienza [379], o sino alla data dell'adunanza camerale, o finché non siano notificate le conclusioni scritte del pubblico ministero nei casi di cui all'articolo 380-ter¹.

La rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche da questo solo se è munito di mandato speciale a tale effetto [84 comma 2].

L'atto di rinuncia è notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto [306 comma 2].

¹ Comma così modificato prima dall'art. 75, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito in L. 9 agosto 2013, n. 98 (tali nuove disposizioni si applicavano ai giudizi dinanzi alla Corte di cassazione nei quali il decreto di fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio fosse adottato a partire dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato D.L. 69/2013), poi dall'art. 1-bis, D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito in L. 25 ottobre 2016, n. 197 (tali nuove disposizioni si applicano ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato D.L. 168/2016, nonché a quelli già depositati alla medesima data per i quali non è stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio).

391. Pronuncia sulla rinuncia. Sulla rinuncia e nei casi di estinzione del processo disposta per legge la Corte provvede con ordinanza in camera di consiglio¹.

salvo che debba decidere altri ricorsi contro lo stesso provvedimento fissati per la pubblica udienza. Provvede il presidente, con decreto, se non è stata ancora fissata la data della decisione¹.

Il decreto, l'ordinanza o la sentenza che dichiara l'estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese².

Il decreto ha efficacia di titolo esecutivo se nessuna delle parti chiede la fissazione dell'udienza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione³.

La condanna non è pronunciata se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale.

¹ Comma così sostituito prima dall'art. 15, D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, a decorrere dal 2 marzo 2006 (le disposizioni così modificate si applicavano ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a partire dalla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. 40/2006), poi dall'art. 1-bis, D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito in L. 25 ottobre 2016, n. 197 (tali nuove disposizioni si applicano ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato D.L. 168/2016, nonché a quelli già depositati alla medesima data per i quali non è stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio).

² Comma, da ultimo, così sostituito dall'art. 15, D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, a decorrere dal 2 marzo 2006 (le disposizioni così modificate si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a partire dalla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. 40/2006), poi modificato dall'art. 1-bis, D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito in L. 25 ottobre 2016, n. 197 (tali nuove disposizioni si applicano ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato D.L. 168/2016, nonché a quelli già depositati alla medesima data per i quali non è stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio).

³ Comma così sostituito dall'art. 15, D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, a decorrere dal 2 marzo 2006 (le disposizioni così modificate si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a partire dalla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. 40/2006).

391-bis. Correzione degli errori materiali e revocazione delle sentenze della Corte di cassazione. Se la sentenza o l'ordinanza pronunciata dalla Corte

di cassazione è affetta da errore materiale o di calcolo ai sensi dell'articolo 287, ovvero da errore di fatto ai sensi dell'articolo 395, numero 4), la parte interessata può chiederne la correzione o la revocazione con ricorso ai sensi degli articoli 365 e seguenti. La correzione può essere chiesta, e può essere rilevata d'ufficio dalla Corte, in qualsiasi tempo. La revocazione può essere chiesta entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione ovvero di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento¹.

Sulla correzione la Corte pronuncia nell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 380-bis, primo e secondo comma².

Sul ricorso per correzione dell'errore materiale pronuncia con ordinanza³.

Sul ricorso per revocazione, anche per le ipotesi regolate dall'articolo 391-ter, la Corte pronuncia nell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 380-bis, primo e secondo comma, se ritiene l'inammissibilità, altrimenti rinvia alla pubblica udienza della sezione semplice³.

La pendenza del termine per la revocazione della sentenza della Corte di cassazione non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con ricorso per cassazione respinto.

In caso di impugnazione per revocazione della sentenza della Corte di cassazione non è ammessa la sospensione dell'esecuzione della sentenza passata in giudicato, né è sospeso il giudizio di rinvio o il termine per riassumerlo^{4 5}.

¹ Comma prima modificato dall'art. 16, D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, a decorrere dal 2 marzo 2006 (le disposizioni così modificate si applicavano ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a partire dalla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. 40/2006. La Corte costituzionale, con sentenza 9 luglio 2009, n. 207, aveva poi dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevedeva la esperibilità del rimedio della revocazione per errore di fatto, ai sensi dell'art. 395, primo comma, n. 4),

c.p.c., per le ordinanze pronunciate dalla Corte di cassazione a norma dell'art. 375, primo comma, n. 1), dello stesso codice), poi così sostituito dall'art. 1-bis, D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito in L. 25 ottobre 2016, n. 197. Tali nuove disposizioni si applicano ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato D.L. 168/2016, nonché a quelli già depositati alla medesima data per i quali non è stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.

² Comma così sostituito, prima dall'art. 16, D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, a decorrere dal 2 marzo 2006 (le disposizioni così modificate si applicavano ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a partire dalla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. 40/2006), poi dall'art. 1-bis, D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito in L. 25 ottobre 2016, n. 197. Tali nuove disposizioni si applicano ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato D.L. 168/2016, nonché a quelli già depositati alla medesima data per i quali non è stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.

³ Comma aggiunto dall'art. 16, D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, a decorrere dal 2 marzo 2006 (le disposizioni così modificate si applicavano ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a partire dalla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. 40/2006), poi così sostituito dall'art. 1-bis, D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito in L. 25 ottobre 2016, n. 197. Tali nuove disposizioni si applicano ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato D.L. 168/2016, nonché a quelli già depositati alla medesima data per i quali non è stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.

⁴ Articolo aggiunto dall'art. 67, L. 26 novembre 1990, n. 353, a decorrere dall'1 gennaio 1993.

⁵ La Corte costituzionale, con sentenza 18 aprile 1996, n. 119, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui prevede un termine per la proposizione dell'istanza di correzione degli errori materiali delle sentenze della Corte di cassazione.

391-ter. Altri casi di revocazione ed opposizione di terzo. Il provvedimento con il quale la Corte ha deciso la causa nel merito è, altresì, impugnabile per revocazione per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 6) del primo comma dell'articolo 395 e per opposizione di terzo. I relativi ricorsi si propongono alla stessa Corte e debbono contenere gli elementi, rispettivamente, degli articoli 398, commi secondo e terzo, e 405, comma secondo.

Quando pronuncia la revocazione o accoglie l'opposizione di terzo, la Corte decide la causa nel merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto; altrimenti, pronunciata la revocazione ovvero dichiarata ammissibile l'opposizione di terzo, rinvia la causa al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata¹.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 17, D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, a decorrere dal 2 marzo 2006. Le disposizioni così modificate si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a partire dalla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. 40/2006.

Sezione III

Del giudizio di rinvio

392. Riassunzione della causa. La riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio, può essere fatta da ciascuna delle parti non oltre tre mesi dalla pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione [133, 393]¹.

La riassunzione si fa con citazione, la quale è notificata personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti [disp. att. 126].

¹ Comma così modificato dall'art. 46, L. 18 giugno 2009, n. 69.

393. Estinzione del processo. Se la riassunzione non avviene entro il termine di cui all'articolo precedente, o si avvera successivamente ad essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio [310], l'intero processo si estingue; ma la sentenza della Corte di cassazione conserva il suo effetto vincolante anche nel nuovo processo che sia instaurato con la riproposizione della domanda.

394. Procedimento in sede di rinvio. In sede di rinvio si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti al giudice al quale la Corte ha rinviato la causa. In ogni caso deve essere prodotta

copia autentica della sentenza di cassazione.

Le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata.

Nel giudizio di rinvio può deferirsi il giuramento decisorio [233], ma le parti non possono prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza cassata, salvo che la necessità delle nuove conclusioni sorga dalla sentenza di cassazione.

CAPO IV

DELLA REVOCAZIONE

395. Casi di revocazione. Le sentenze pronunciate in grado d'appello [396] o in un unico grado [339], possono essere impugnate per revocazione [325, 327, 403]:

1) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra [326, 329 comma 1, 396, 398]¹;

2) se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza [326, 329 comma 1, 396, 398 comma 2, c.c. 2738];

3) se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario [326, 329 comma 1, 396, 398 comma 2];

4) se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quan-

to nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a controverare [324, 327, 338]²;

5) se la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione [324, 327; c.c. 2909];

6) se la sentenza è effetto del dolo del giudice, accertato con sentenza passata in giudicato [324, 325, 326, 329, 396, 398].

¹ La Corte costituzionale, con sentenza 20 febbraio 1995, n. 51, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente numero, nella parte in cui non prevede la revocazione avverso i provvedimenti di convalida di sfratto per morosità che siano l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra.

² La Corte costituzionale, con sentenza 30 gennaio 1986, n. 17, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente numero, nella parte in cui non prevede la revocazione di sentenze della Corte di cassazione rese su ricorsi basati sul, n. 4 dell'art. 360 del presente codice e affette dall'errore di cui al presente numero. La Corte costituzionale, con sentenza 20 dicembre 1989, n. 558, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente numero nella parte in cui non prevede la revocazione per errore di fatto avverso i provvedimenti di convalida di sfratto o licenza per finita locazione emessi in assenza o per mancata opposizione dell'intimato; con la stessa sentenza ha inoltre dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente numero là dove non prevede la revocazione per errore di fatto per i provvedimenti di convalida di sfratto per morosità emessi sui medesimi presupposti. La Corte costituzionale, con sentenza 31 gennaio 1991, n. 36, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente numero, nella parte in cui non prevede la revocazione di sentenze della Corte di cassazione per errore di fatto nella lettura di atti interni al suo stesso giudizio.

396. Revocazione delle sentenze per le quali è scaduto il termine per l'appello. Le sentenze per le quali è scaduto il termine per l'appello [325] possono essere impugnate per revocazione nei casi dei nn. 1, 2, 3 e 6 dell'articolo precedente, purché la scoperta del dolo o della falsità o il recupero dei documenti o la pronuncia della sentenza di cui al n. 6 siano avvenuti dopo la scadenza del termine suddetto.

Se i fatti menzionati nel comma precedente avvengono durante il corso del

termine per l'appello, il termine stesso è prorogato dal giorno dell'avvenimento in modo da raggiungere i trenta giorni da esso.

397. Revocazione proponibile dal pubblico ministero. Nelle cause in cui l'intervento del pubblico ministero è obbligatorio a norma dell'articolo 70 primo comma, le sentenze previste nei due articoli precedenti possono essere impugnate per revocazione dal pubblico ministero [326]:

- 1) quando la sentenza è stata pronunciata senza che egli sia stato sentito [158];
- 2) quando la sentenza è l'effetto della collusione posta in opera dalle parti per frodare la legge [72, 326].

398. Proposizione della domanda.

La revocazione si propone con citazione davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata [325].

La citazione deve indicare, a pena di inammissibilità, il motivo della revocazione e le prove relative alla dimostrazione dei fatti di cui ai nn. 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395, del giorno della scoperta o dell'accertamento del dolo o della falsità o del recupero dei documenti [326].

La citazione deve essere sottoscritta da un difensore munito di procura speciale [83 comma 2]¹.

La proposizione della revocazione non sospende il termine per proporre il ricorso per cassazione o il procedimento relativo. Tuttavia il giudice davanti a cui è proposta la revocazione, su istanza di parte, può sospendere l'uno o l'altro fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione, qualora ritenga non manifestamente infondata la revocazione proposta².

¹ Comma così sostituito dall'art. 7, L. 18 ottobre 1977, n. 793.

² Comma così sostituito dall'art. 68, L. 26 novembre 1990, n. 353, a decorrere dall'1 gennaio 1993.

399. Deposito della citazione e della risposta. Se la revocazione è proposta davanti al tribunale o alla corte di appello, la citazione deve essere depositata, a pena di improcedibilità, entro venti giorni dalla notificazione, nella cancelleria del giudice adito insieme con la copia autentica della sentenza impugnata¹.

Le altre parti debbono costituirsi nello stesso termine mediante deposito in cancelleria di una comparsa contenente le loro conclusioni.

Se la revocazione è proposta davanti al giudice di pace il deposito e la costituzione di cui ai due commi precedenti debbono farsi a norma dell'articolo 319².

¹ Comma così sostituito dall'art. 8, L. 18 ottobre 1977, n. 793.

² Comma così sostituito dall'art. 79, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

400. Procedimento. Davanti al giudice adito si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti a lui, in quanto non derogate da quelle del presente capo.

401. Sospensione dell'esecuzione.

Il giudice della revocazione può pronunciare, su istanza di parte inserita nell'atto di citazione, l'ordinanza prevista nell'articolo 373, con lo stesso procedimento in camera di consiglio ivi stabilito¹.

¹ Articolo così sostituito dall'art. 7, D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.

402. Decisione. Con la sentenza che pronuncia la revocazione il giudice decide il merito della causa e dispone l'eventuale restituzione di ciò che si sia conseguito con la sentenza revocata.

Il giudice, se per la decisione del merito della causa ritiene di dover disporre nuovi mezzi istruttori, pronuncia, con sentenza, la revocazione della sentenza impugnata e rimette con ordinanza le parti davanti all'istruttore¹.